

OGGETTO: Approvazione del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - componente Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Richiamato l'art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che consente ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, la quale è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio in parola;

Visto l'art. 1, comma 703 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Preso atto che per quanto concerne l'imposta municipale propria le norme regolamentari attualmente in vigore, approvate con delibere consiliari n. 07 dd. 28.03.2012 e n. 36 dd. 15.10.2012 non risultano corrette rispetto alle modifiche intervenute nel frattempo al quadro normativo per cui vengono riviste in ambito I.U.C.;

Preso altresì atto per quanto riguarda la tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, che la disciplina regolamentare attualmente in vigore approvata con deliberazione dell'Assemblea della Comunità delle Giudicarie n. 9 del 11/03/2014; è allineata con le modifiche normative nel frattempo intervenute e non necessita pertanto di aggiornamenti;

Rilevata quindi l'opportunità di adottare, in questa fase di incertezza normativa per quanto concerne la disciplina fiscale dei tributi locali, un regolamento con il quale disciplinare la componente IMU sulla base delle novità intervenute nonché la nuova componente TASI negli aspetti essenziali ed obbligatori, rinviando ad un quadro giuridico definito e stabile la regolamentazione di altri aspetti facoltativi del tributo;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia;

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 e relativi allegati, fissato inizialmente al 31 marzo 2014, è stato prorogato al 31 maggio 2014 in sede di Protocollo di finanza locale 2014 sottoscritto in data 07 marzo 2014.

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, lettera i), del testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

Sentiti gli interventi dei consiglieri per il cui contenuto si rinvia al verbale della seduta;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" ed in particolare l'art. 9/bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e ss.mm.

Visto il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2014 di data 07.03.2014, che fissa, tra l'altro, alcuni indirizzi di politica fiscale;

Vista la L.P. 22 aprile 2014, n. 1 “Legge finanziaria provinciale di assestamento 2014 per l'assestamento del bilancio 2014” della Provincia Autonoma di Trento;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 22 marzo 2001, modificato con delibera consiliare n. 19 del 03 aprile 2007;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 19 comma 1 del T.U.LL.RR. sull'ordinamento contabile e finanziario approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L, nonché parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 81 del Testo Unico delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 1 (Davide Ballardini), astenuti n. 0 su n. 13 presenti e votanti, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato constatato e proclamato dal Sindaco – Presidente, assistito dai due consiglieri designati scrutatori;

D E L I B E R A

1. di dare atto che in base a quanto disposto dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è istituita nel Comune di Preore a far data dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
2. di avvalersi, per quanto concerne la TARI, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che consente ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI;
3. di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle componenti IMU e TASI atto a sostituire integralmente il previgente Regolamento IMU richiamato in premessa e disciplinare il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni rinviando, per quanto riguarda la TARI, alla disciplina regolamentare precedentemente approvata con deliberazione deliberazione dell'Assemblea della Comunità delle Giudicarie n. 9 del 11/03/2014;
4. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, l'allegato “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC”, costituito da n. 38 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;

5. di dare atto che il regolamento di cui al precedente punto entrerà in vigore a far data dal 1° gennaio 2014;
6. di dare atto, a norma dell'art. 13, comma 13-bis del DL 201/2011 che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
7. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
8. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 12, contrari n. 1 (Davide Ballardini), astenuti n. 0 su n. 13 presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 01.02.2005 n. 3/L.;
9. di informare che, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla giunta comunale ex articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni o, in alternativa, giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex artt. 13 e 29 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale.

\\ \\ *** ///